



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1167 SEDUTA DEL 27/11/2019

OGGETTO: Individuazione degli incarichi dirigenziali soggetti al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs. n. 33/2013.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morronei Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Assente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: - Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 7 pagine

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: "Individuazione degli incarichi dirigenziali soggetti al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs. n. 33/2013." e la conseguente proposta della Presidente Donatella Tesesi;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di individuare, secondo le indicazioni impartite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 586 del 2019 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019, le posizioni dirigenziali equivalenti a quelle indicate nell'art. 19, commi 3 e 4, del d. lgs. 165 del 2001, sottoposte agli obblighi di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali di cui al combinato disposto dell'art. 14, comma 1, lett. f) e comma 1-bis del d. lgs. 33/2013 nei titolari degli incarichi dirigenziali di direttore generale, di direttore regionale e di Capo gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
2. di dare mandato, ai fini dell'esecutività delle predette disposizioni, al Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale, in qualità di struttura responsabile della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dei dati afferenti al personale regionale, di acquisire i dati reddituali e patrimoniali di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), del d. lgs. 33/2013 e di provvedere alla pubblicazione, secondo quanto dispone la sentenza della Corte costituzionale n. 20/2019 e la delibera n. 586/2019 dell'ANAC, nel rispetto dei principi di cui all'art. 7 bis, comma 4, del d. lgs. 33/2013 e dei principi in materia di protezione dei dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679;
3. di pubblicare la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Atti generali" del sito istituzionale e di predisporre un collegamento ipertestuale al documento nella pagina dedicata all'ostensione delle informazioni relative ai "titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice";
4. di provvedere alla pubblicazione dei dati e all'aggiornamento annuale degli stessi.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Individuazione degli incarichi dirigenziali soggetti al regime di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs. n. 33/2013.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, comunemente denominato "Codice della trasparenza", prevede:

- all'art. 14, comma 1, in capo a Stato, regioni ed enti locali specifici obblighi di pubblicazione, secondo le modalità precisate al comma 2 della stessa norma, concernenti i titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale, individuandoli nell'ostensione dei documenti e informazioni individuate dalle lettere a) a f); i documenti previsti dalla predetta lettera f) sono quelli previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441, tra i quali dichiarazioni e attestazioni concernenti diritti reali su beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta su redditi delle persone fisiche (IRPEF), con obblighi estesi al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi abbiano consentito e salva necessità di dare evidenza al mancato consenso;
- all'art. 14, comma 1-bis, novellato dal decreto legislativo n. 97/2016, l'obbligo di pubblicare nella sezione dei siti istituzionali rubricata "Amministrazione trasparente" le dichiarazioni reddituali e patrimoniali proprie, nonché del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, laddove essi vi consentano esteso a tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, compresi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;
- all'art. 14, comma 1-ter che ciascun dirigente comunichi all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e che l'amministrazione pubblichi sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente;
- all'art. 14, comma 1-quinques che gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applichino anche ai titolari di posizioni organizzative cui sono affidate deleghe ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali;

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), con delibera n. 241 del 8 marzo 2017 ha adottato linee guida sull'attuazione dell'art. 14 del d. lgs. n. 33 del 2013, al fine di fornire alle pubbliche amministrazioni destinatarie della citata norma indicazioni sulla nuova definizione degli obblighi concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e titolari di incarichi dirigenziali, a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

In data 2 marzo 2017, il TAR Lazio, sez. I-quater, con ordinanza n. 1030/2017, su ricorso presentato da dirigenti del Garante della privacy, ha sospeso atti del Segretario generale del Garante medesimo sull'attuazione dell'articolo 14 e ha rilevato *"la consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate in ricorso"* e l'*"irreparabilità del danno"*

paventato dai ricorrenti, discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa”.

A seguito dell’ordinanza del TAR Lazio di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 c. 1 ter, con comunicato del Presidente del 7 marzo 2018 e successiva delibera n. 382 del 12 aprile 2017, l’Autorità ha sospeso l’efficacia della delibera 241/2017 anche per la parte delle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 co. 1-ter ultimo periodo, in attesa della pronuncia della Consulta.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. 33/2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), dello stesso decreto per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, anziché solo per i titolari di incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Tali commi individuano due particolari categorie di incarichi dirigenziali, quelli di Segretario generale dei ministeri e di direzione di strutture articolare al loro interno in uffici dirigenziali generali (comma 3) e quelli di funzione dirigenziale di livello generale (comma 4).

La Corte costituzionale, con la citata sentenza, ha ritenuto necessario quindi che sia operata dall’Amministrazione, in via interpretativa, una graduazione degli incarichi dirigenziali per i quali provvedere alla pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali, al fine di salvaguardare un nucleo minimo di dati personali nella diffusione dei dati e delle informazioni, attuando il principio di trasparenza.

La soprarichiamata delibera riporta testualmente: *“Per salvaguardare un nucleo minimo di tutela della trasparenza, ha ritenuto congruo graduare l’applicazione della lett. f) dell’art. 14, co. 1, prendendo come riferimento l’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs.165/2001, ferma restando la necessità di un nuovo intervento normativo nella materia anche in relazione ad altre tipologie di incarico dirigenziale con riferimento a tutte le amministrazioni, anche non statali. Ad avviso dell’Autorità, si tratta di valutare in che modo operi il riferimento che la Corte fa a tale norma del Testo Unico del pubblico impiego. Innanzitutto, il rinvio all’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001 va inquadrato nella motivazione complessiva della sentenza e funge come parametro di riferimento per operare, in via interpretativa, quella graduazione di incarichi dirigenziali che il legislatore non fa, ma che è ritenuta indispensabile dalla Corte per assicurare “allo stato” la salvaguardia di un nucleo minimo della trasparenza dei dati personali”.*

Ed ancora: *” Il criterio adottato e desumibile dalla norma appena citata è quello della individuazione dei dirigenti cui spetta l’obbligo di pubblicazione dei dati di cui alla lett. f) non tanto in ragione dell’amministrazione di appartenenza, quanto in relazione alle attribuzioni loro spettanti - compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa ritenuti di elevatissimo rilievo - e alla posizione organizzativa rivestita, essendo rilevanti i titolari di quegli uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali generali e non”.*

L’ ANAC a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019, integrazione e modificazione della propria delibera 8 marzo 2017, n. 241 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14, del d. lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall’art. 13 del d. lgs. 97/2016”, per l’applicazione dell’art. 14, comma 1 bis e 1- ter del d. lgs. n. 33/2013, ha adottato la delibera n. 586 del 26 giugno 2019 (in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U del 5.08.2019).

Con la delibera n. 586/2019, tra l’altro, ha precisato che, sebbene la sentenza abbia richiamato in particolare la dirigenza dello Stato, l’obbligo previsto dalla normativa sulla trasparenza d.lgs. 33/2013, e nella specie dell’art. 14, comma 1-ter, deve applicarsi anche alle amministrazioni non statali e

pertanto alle regioni, in quanto l'ambito soggettivo di riferimento comprende tutti i dirigenti pubblici, indipendentemente dalle amministrazioni a cui appartengono.

Al fine di dare corretta attuazione alle indicazioni della Corte costituzionale, è necessario che le Amministrazioni non statali, e quindi anche le regioni, individuino con apposito atto organizzativo quali sono gli incarichi dirigenziali equivalenti a quelli dell'art. 19, commi 3 e 4 del d. lgs. 165/2001, da assoggettare agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 14, comma 1, lett. f) del d. lgs. 33/2013. Tale atto deve essere pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Atti generali", del sito istituzionale e deve essere predisposto un collegamento ipertestuale al documento nella pagina dedicata all'ostensione delle informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali;

L'ANAC, con la soprarichiamata delibera 586/19 ha anche precisato l'immediata applicabilità degli obblighi di trasparenza e lo svolgimento dell'attività di vigilanza sugli obblighi in questione decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della delibera sul sito dell'Autorità.

Si segnala inoltre che l'art. 47 del d. lgs n. 33/2013 "Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici", prevede conseguenze sanzionatorie in caso di inottemperanza agli obblighi di pubblicazione. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dati di cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 e 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. La sanzione viene irrogata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Relativamente alla Regione Umbria, l'assetto organizzativo della Giunta regionale è disciplinato dalla legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale; l'art. 5 e seguenti individuano la direzione generale, le direzioni regionali e le strutture e posizioni dirigenziali; l'art. 16 disciplina la "Strutture speciali".

L'individuazione secondo le indicazioni impartite dall'ANAC con la delibera n. 586 del 2019 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019, delle posizioni dirigenziali equivalenti a quelle indicate nell'art. 19, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 165 del 2001, sottoposte agli obblighi di trasparenza rafforzata sui dati reddituali e patrimoniali di cui al combinato disposto dell'art. 13, comma 1, lett. f) e comma 1-bis del d. lgs. 33/2013, potrebbero riguardare l'incarico di direttore generale, di direttore regionale e di Capo Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;

Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni

di competenza.

Perugia, lì 26/11/2019

Il responsabile del procedimento
- Catia Serraiocco

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 26/11/2019

Il dirigente del Servizio
Attività giuridico amministrativa, tutela dei
consumatori, coordinamento aiuti di Stato.
Trasparenza anticorruzione e privacy

Paolo Palmerini
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 26/11/2019

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE UMANE,
FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI
GENERALI E RIFORME, TURISMO E AGENDA
DIGITALE
Lucio Caporizzi
Sostituto

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

Il Presidente Donatella Tesei ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 27/11/2019

Presidente Donatella Tesei
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
